



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

Nuove linee guida operative per l'azione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Tivoli nei procedimenti civili in materia di allegazioni di violenza di genere e tutela dei minorenni ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.p., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023 (per i procedimenti introdotti da tale data)

Sommario

1. Il necessario aggiornamento delle Linee guida in attesa di auspicabili protocolli con Tribunale di Tivoli, Tribunale e Procura per i minorenni. L'istituendo Tribunale della famiglia.	3
2. Gli inscindibili rapporti tra settore penale e civile. L'azione (unitaria) della Procura di Tivoli.....	4
3. Le normative di riferimento: internazionale, europea, dell'unione europea, nazionale.	4
3.1. Le normative (e sentenze) di rango internazionale, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea.	4
3.2. La normativa italiana di rango legislativo.	5
3.3. Le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.	5
4. Le caratteristiche del circondario di Tivoli.	6
5. Il percorso per l'emersione della violenza di genere e domestica nel settore penale, la tutela della vittima. I dati raccolti.....	6
5.1. L'azione in atto per l'emersione della violenza di genere e domestica.	6
5.2. I dati statistici.	9
<i>Sintesi dei dati dell'ultimo quinquennio Procedimenti penali (delitti contro la libertà sessuale, stalking, maltrattamenti). ...</i>	<i>9</i>
<i>I provvedimenti precautelari (arresti e allontanamenti urgenti).</i>	<i>10</i>
<i>Le misure cautelari.....</i>	<i>10</i>
<i>Le misure di prevenzione.</i>	<i>11</i>
<i>L'esito dei procedimenti.....</i>	<i>11</i>
6. L'esperienza maturata dalla Procura nei procedimenti civili in esame. I dati, il CTP del pubblico ministero.	11
7. Il ruolo del pubblico ministero. Le affermazioni non fondate su fatti o dati (pregiudizi) che possono inquinare anche il processo civile, in particolare l'affermazione delle cd strumentalità delle denunce/querele). Ritiratazione e ridimensionamenti in sede penale.	12
<i>I dati relativi ai procedimenti civili dal marzo 2021 al febbraio 2023 in cui vi è stato l'intervento della Procura (essendo in corso un concomitante procedimento penale), questi i dati raccolti.</i>	<i>14</i>
<i>I dati relativi alle condanne irrevocabili degli ultimi 5 anni per art. 368 c.p. e 372 c.p.</i>	<i>15</i>
<i>Il valore delle ritiratazioni e ridimensionamenti delle denunce/querele</i>	<i>15</i>
8. Gli obiettivi delle presenti Linee guida, in generale. Il ruolo del pubblico ministero.....	16
9. Gli obiettivi delle presenti Linee guida, l'attuazione della <i>ratio</i> e delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022: A) il nuovo rito unificato.	18
9.1. Premessa	18
9.2. Sul nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie.	19



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

9.3. I poteri del Giudice nel nuovo rito, in generale.	19
9.4. Il ruolo del pubblico ministero nel nuovo rito, in generale.	19
9.5. La tutela dei minorenni.....	20
<i>L'ascolto del minorenne.</i>	20
<i>Nomina del tutore, del curatore e del curatore speciale.....</i>	20
9.6. Sul procedimento, in generale	21
10. Gli obiettivi delle presenti Linee guida, l'attuazione della <i>ratio</i> e delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022: B) il procedimento nel caso di allegazione di violenza o abusi familiari.	21
10.1. La <i>ratio</i> delle nuove disposizioni, il rispetto dell'obbligo imposto dalle Convenzioni di evitare la vittimizzazione secondaria. Il ruolo del Giudice, del pubblico ministero (e delle parti), il rito.....	21
<i>L'obbligo di evitare la vittimizzazione secondaria.....</i>	21
<i>Il ruolo del Giudice, del pubblico ministero e delle parti nel caso di allegazioni di violenza.....</i>	22
<i>Le linee guida del nuovo procedimento.</i>	22
10.2. Le allegazioni di violenza o abuso, caratteristiche e contenuto.	23
<i>La ratio del rilievo delle mere allegazioni di violenza o abuso.....</i>	23
<i>Cosa si intende per violenza o abuso.</i>	23
<i>Gli atti e i procedimenti da cui possono emergere (e essere allegati) violenze e abusi.</i>	25
<i>Cosa si intende per allegazione</i>	26
10.3. Il ruolo del pubblico ministero (art. 473-bis.42 c.p.c.). Il divieto di contatto tra le parti.	27
10.4. Il divieto di mediazione (art. 473-bis.43 c.p.c.).....	27
10.5. La consulenza tecnica d'ufficio (art. 473 bis.44 c.p.c.).	28
10.6. L'ascolto del minore (art. 473-bis.45 c.p.c.).	28
10.7. I provvedimenti adottati (art. 473-bis.46 c.p.c.; art. 473-bis.38).....	28
11. Gli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti in corso.	29
LINEE GUIDA	29
<i>Art. 1</i>	29
<i>Oggetto delle linee guida.</i>	29
<i>Art. 2</i>	31
<i>Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio.....</i>	31
<i>Art. 3</i>	31
<i>Provvedimenti organizzativi. Formazione del fascicolo Volontaria Giurisdizione della Procura. Acquisizione di atti.</i>	31
<i>Art. 4</i>	33



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

<i>Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.</i>	33
<i>Art. 5</i>	33
<i>Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.</i>	33
<i>Art. 6</i>	34
<i>Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica.</i>	34
<i>Art. 7</i>	34
<i>Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale. CTP della Procura. Osservazione sui quesiti.</i>	34
<i>Art. 8</i>	36
<i>Esercizio dei poteri di cui agli artt. 330 e 333 c.c.</i>	36
<i>Art. 9</i>	36
<i>Richieste delle parti al pubblico ministero.</i>	36
<i>Art. 10</i>	37
<i>Attuazione e aggiornamento delle presenti Linee guida.</i>	37
<i>Art. 11</i>	37
<i>Entrata in vigore.</i>	37
<i>Art. 12</i>	37
<i>Comunicazioni.</i>	37

1. Il necessario aggiornamento delle Linee guida in attesa di auspicabili protocolli con Tribunale di Tivoli, Tribunale e Procura per i minorenni. L'istituendo Tribunale della famiglia.
L'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 impone l'aggiornamento delle linee guida adottate il 29 aprile 2019 da questa Procura per assicurare un'effettiva cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica e dei minorenni.

L'aggiornamento delle Linee guida, in attesa di un auspicabile protocollo col Tribunale civile di Tivoli, oltre che con il Tribunale per i Minorenni di Roma e la relativa Procura della Repubblica, tiene conto delle nuove disposizioni oltre che dell'esperienza positiva maturata in questi anni in cui, assicurando personale adeguato, si è realizzato l'obiettivo di assicurare un intervento *effettivo* del pubblico ministero con costante trasmissione degli atti ostensibili (o resi ostensibili dalla stessa Procura) pur con la scelta di investire risorse e professionalità in questo delicato settore.

Non si ignora che la riforma prevede l'unificazione delle attuali competenze ripartite tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario (e relative Procure) presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (e relativa Procura). Fina alla concreta istituzione, oggi prevista per il 30 giugno 2024 (peraltro con un regime transitorio articolato), continueranno a essere esercitate le competenze attribuite a questa Procura come indicate all'art. 38 disp. att. c.c.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

2. Gli inscindibili rapporti tra settore penale e civile. L'azione (unitaria) della Procura di Tivoli

Nei paragrafi seguenti si darà conto della normativa applicabile e delle azioni svolte dalla Procura di Tivoli nel settore civile e in quello penale in materia di tutela dei minorenni e di contrasto alla violenza di genere e domestica, in considerazione delle strette interconnessioni dei due procedimenti e della necessaria valutazione degli atti raccolti nelle due sedi.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato:

- che, assegnando adeguate risorse (magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) il coordinamento è possibile nonostante l'assenza di adeguati programmi informatici;
- che la valutazione unitaria degli atti dei due procedimenti consente, prima al pubblico ministero, poi al Giudice, di conoscere gli atti e di valutarli ai fini della decisione nei due diversi settori;
- che le parti sono così in grado di ottenere una valutazione coordinata non parcellizzata da vuoti di conoscenza da parte del Giudice.

Saranno offerti numerosi dati disponibili che consentono di apprezzare la diffusione dei fenomeni in esame e l'azione svolta dalla Procura, anche smentendo affermazioni diffuse non ancorate a dati o fatti.

3. Le normative di riferimento: internazionale, europea, dell'unione europea, nazionale.

Nel predisporre le Linee guida si è tenuto conto delle copiose normative di riferimento.

3.1. Le normative (e sentenze) di rango internazionale, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea.

A livello internazionale, questi i punti di riferimento:

- **Convenzione dell'ONU** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132;
- **Convenzione dell'ONU** sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;

A livello di Consiglio d'Europa vanno richiamate le seguenti Convenzioni:

- **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848;
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77;
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a **Lanzarote** il 25 ottobre 2007, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172;



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

- **Convenzione del Consiglio d'Europa** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 giugno 2013, n. 77.

Va fatto un riferimento anche alle sentenze della Corte europea in materia di contrasto alla violenza di genere e valutazione della violenza nei provvedimenti di affidamento dei figli, da ultimo, sentenza del 10 novembre 2022, *I.M. e altri c. Italia*, ricorso n. 25426/20.

Per l'Unione europea, è utile il richiamo alla **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Attuata col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

3.2. La normativa italiana di rango legislativo.

In estrema sintesi nella legislazione nazionale appaiono di rilievo:

- **Codice civile**, artt. 330 ss.; **Disp. att. c.c.** art. 38;
- **Codice di procedura civile**, artt. 473-*bis* e ss, come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;
- **Diposizioni attuazione del codice di procedura penale**, art. 64-*bis*;
- **Legge 19 luglio 2019**, n. 69.

3.3. Le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Un utile riferimento è rappresentato dalla *Risoluzione* del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, *Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* in cui si sottolinea:

- che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare “un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno”;
- che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, co 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013;
- che l'approccio integrato “può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile...)”;
- che è di fondamentale importanza la cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile e quella minorile “qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore. A fronte delle competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili”;
- che vi è “l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

4. Le caratteristiche del circondario di Tivoli.

Il circondario di Tivoli:

- conta circa 600.000 abitanti;
- insiste su 75 comuni, tra cui Guidonia Montecelio con circa 70.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti;
- è esteso circa 185.000 mq, dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.

Si tratta di un circondario ampio, con comuni che costituiscano veri e propri “quartieri periferici” di Roma, con un tessuto sociale ed economico variegato, in cui la violenza di genere e domestica è diffusa su tutto il territorio come dimostrato da un apposito studio realizzato con l'Università di Torino.

5. Il percorso per l'emersione della violenza di genere e domestica nel settore penale, la tutela della vittima. I dati raccolti.

5.1. L'azione in atto per l'emersione della violenza di genere e domestica.

È stato avviato dalla Procura della Repubblica di Tivoli, dal 2017, un percorso per dare sempre maggiore concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul e alla normativa nazionale sul contrasto alla violenza di genere e alla tutela dei minorenni.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle **relazioni reperibili sull'apposita sezione “contrasto alla violenza di genere” del sito Web**¹: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione nell'anno giudiziario 2023²; b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul³, il rapporto del Grevio menziona espressamente le buone prassi della Procura di Tivoli.

La complessiva attività non può essere esposta in questa sede, ma solo sintetizzata in nota⁴.

¹ Pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

² https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10156.pdf.

³ https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7424.pdf.

⁴ Queste la sintesi delle azioni in atto:

In estrema sintesi:

- 1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore. La rete.**
Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Asl Roma 4, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli, Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.*
È stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo. L'obiettivo è stato non quello di scrivere protocolli che poi rimangono inattuati, ma pensare il protocollo rispetto all'effettiva attuazione.
- 2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.

3) **Sportello dedicato alle vittime.**

Sono stati dedicati locali allo “Spazio Ascolto vittime” presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell’Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

Alla luce del rinnovato Protocollo di Intesa del 24/06/2021 tra Procura della Repubblica di Tivoli e Asl Roma 5, attualmente gestito da due Dirigenti Psicologhe della Asl Roma 5, distaccate presso la Procura, con apertura quotidiana dal lunedì al venerdì Lo Spazio Ascolto assicura ascolto, accoglienza e orientamento dell’utenza, anche in collaborazione ove utile e necessario con le avvocate e gli avvocati del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli e della Camera Pena di Tivoli per fornire orientamento legale. Lo Spazio Ascolto, inoltre, mira a eliminare ovvero minimizzare la c.d. vittimizzazione secondaria anche mediante attivazione e accompagnamento alle risorse psicosociali e/o socioassistenziali del territorio (es. Centri Antiviolenza, Servizi sociosanitari etc.). Infine, l’apertura quotidiana dello Spazio Ascolto ha reso possibile l’avvio di progetti plurimi di cui si dà conto oltre.

4) **Informazioni alle vittime, l’Avviso ex art. 90-bis c.p.p.**

È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all’ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell’Università La Sapienza di Roma.

Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).

L’avviso è stato tradotto in alcune lingue parlate da stranieri presenti nel territorio.

5) **Istituzione di Centri antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.**

Si è intrapreso un percorso che ha consentito l’apertura di **Centri Anti Violenza (CAV) e Sportelli Operativi** nel circondario (Tivoli, Guidonia, Zagarolo), in precedenza sostanzialmente assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di quasi 600.000 abitanti.

Operano anche fattivamente sportelli anti-violenza (Monterotondo).

Finalmente è stata aperta una **casa rifugio** a Monterotondo, un’altra dovrebbe a breve essere operativa.

Si è avviata un’opera di approfondimento nelle relazioni con i CAV e Sportelli Operativi, con riunioni periodiche.

Si è constatata l’importanza dell’ausilio dei CAV e degli Sportelli Operativi per la polizia giudiziaria.

6) **L’importanza della formazione.**

Sono stati avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria del circondario. Una prima parte è aperta anche agli operatori del settore (CAV, Sportelli Operativi, Assistenti sociali, etc.), nella seconda parte ci si concentra sulle problematiche operative. Hanno presenziato, tra gli altri, la Presidente della Commissione Senatoriale sul femminicidio, i Comandanti regionale e provinciale dei Carabinieri, esperti di livello nazionale.

7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell’Università.**

È stato realizzato, con l’Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.

8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**

È stato realizzato con la Asl Roma 5 e Differenza Donna il progetto per rendere più efficace il Codice Rosa presso gli ospedali del circondario.

9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.**



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 5 magistrati (su 10), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).

10) Sala audizione protetta.

È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.

11) Audizione delle persone offese.

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità. Sono stati incrementati gli incidenti probatori;

12) Priorità assoluta nelle indagini. Richiesta tempestiva di misure cautelari. Utilizzo del cd braccialetto elettronico.

I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.

I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.

Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.

Si richiede e si applica il cd. braccialetto elettronico anche antistalking che consente alla persona offesa di portare con sé un apparecchio simile a un cellulare che consente di rilevare automaticamente la violazione, consentendo l'immediato intervento della polizia giudiziaria. Non vi sono difficoltà applicative se non per il necessario consenso dell'indagato che, se non prestato, induce a richiedere l'aggravamento della misura per la rilevata maggiore pericolosità;

13) Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017, pubblicata su numerose riviste giuridiche

Sono impartite specifiche indicazioni alla polizia giudiziaria che procede anche sulla base di elencazione di domande da porre alla PO e di moduli che attestino gli interventi operati secondo quanto ritenuto utile dalla Procura.

14) Incremento della polizia giudiziaria specializzata.

D'intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.

All'esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio;

15) Istituzione della sezione di polizia giudiziaria specializzata presso la Procura.

Particolarmente utile l'avvio di un'apposita sezione di PG, specializzata in Procura per trattare questi reati.

Sono addette 4 unità, tra cui un sottufficiale della Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini patrimoniali.

Il personale della sezione opera sotto la diretta dipendenza dei Magistrati del Gruppo I e ha acquisito una specifica professionalità anche nell'ascolto delle vittime;

16) Ausilio delle persone offese nella fase successiva all'applicazione della misura coercitiva.

Grande utilità si sta registrando nell'azione diretta a prestare ausilio alle vittime dopo l'esecuzione della misura. Spesso le PO in questa fase tendono a ridimensionare i fatti per le pressioni ambientali, per le necessità economiche e per la sensazione di abbandono che vivono.

All'atto della doverosa comunicazione dell'applicazione della misura la persona offesa viene informata in concreto dei suoi diritti dalle psicologhe addette allo Sportello della Procura, individuando concrete azioni di sostegno, anche unitamente ai servizi sociali. La parte offesa viene contattata periodicamente per conoscere la sua situazione;

17) Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta). Sono monitorati i procedimenti, grazie all'impegno del Tribunale, le misure ormai non scadono;

18) Verifica dell'andamento del dibattimento



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

5.2. I dati statistici.

I dati in questa materia esposti nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, pur evidenziando l'emersione del fenomeno (col raddoppio negli ultimi due anni delle notizie di reato) offrono un quadro allarmante che richiede un particolare impegno della Procura e di tutti i soggetti istituzionali con responsabilità in questo settore.

Si riportano oltre alcuni dati che assumono particolare rilievo per la conoscenza del fenomeno e che costituiscono anche il risultato del complesso e impegnativo lavoro di questi anni da parte dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria della Procura, della polizia giudiziaria del circondario, di tutti i partecipanti alla rete creata (Asl, Comuni, Centri Anti Violenza, etc.).

Sintesi dei dati dell'ultimo quinquennio Procedimenti penali (delitti contro la libertà sessuale, stalking, maltrattamenti).

Complessivamente nell'ultimo quinquennio **le notizie di reato nei confronti di persone note sono quasi raddoppiate (da 502 a 893, cui vanno aggiunti quelli per lesioni codice rosso pari a 102).**

Tutti i processi dibattimentali sono monitorati nel loro andamento, anche per consentire indagini integrative;

19) Verifica dell'esito del dibattimento

Se le condanne di assoluzione non sono condivise viene proposto appello. Anche per le condanne si propongono, se del caso, ricorsi per cassazione;

20) Coordinamento con la Procura Generale per le impugnazioni proposte

Si segnalano alla Procura Generale gli appelli di maggior rilievo sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Procura Generale. In questo modo l'appello, su richiesta del PG, viene fissato in modo celere e il SPG dell'udienza contatta la Procura per una maggiore conoscenza del caso;

21) Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.

La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in numerose Procure.

22) Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.

È stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis e ss., 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi. Particolarmente utile la collaborazione, in questo settore, dei due dipendenti della polizia penitenziaria applicati presso questo Procura dal Procuratore generale sulla base delle nuove disposizioni relative a tale personale, già distaccato dal Ministero presso questa Procura;

23) Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.

Si è incrementato il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.

Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)*, pubblicate su numerosi siti.

La Procura si costituisce costantemente producendo gli atti dei procedimenti penali e interloquendo.

Particolarmente utile la scelta di nominare CTP nel caso di CTU sulla responsabilità genitoriale.

Si è constatata una grande utilità di questa azione, da un lato per fare confluire nel procedimento civile non solo gli atti del procedimento penale ma anche la posizione della Procura sulla rilevanza della violenza nelle determinazioni del giudice civile, dall'altro si inseriscono nel procedimento penale eventuali utili emergenze del processo civile.

24) Recentemente, avvio di un coordinamento con i servizi sociali dei Comuni.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

Complessivamente i procedimenti per delitti codice rosso nell'anno 2022 sono complessivamente 995 e rappresentano:

- circa il 12% del totale delle notizie di reato prevenute nel 2022;
- **il 55% dei procedimenti con delitti fascia A.** Si tratta dei procedimenti a trattazione prioritaria assoluta individuati sulla base dei criteri individuati nel Progetto Organizzativo della Procura e delle Tabelle organizzative del Tribunale. Va precisato che il totale dei procedimenti di Fascia A rappresentano il 17% del totale generale. Dunque, si tratta di delitti che incidono in modo significativo sulla funzionalità e sull'impegno dell'Ufficio.

I provvedimenti precautelari (arresti e allontanamenti urgenti).

Reato	PERIODO 9/8/2021- 5/8/2022
572 c.p.	18
609-bis c.p. ss	2
612-bis c.p.	10
582c.p. aggravato	33
TOTALE	63

Allontanamenti urgenti

- anno 2021- 2022: 11 (5 per 572 c.p. e 6 per 582 aggravato c.p.).

Le misure cautelari

Si offrono i dati del gran numero di misure cautelari applicate nel 2022, all'esito dell'arresto o dell'allontanamento urgente, sia con richiesta del pubblico ministero, a dimostrazione dell'attenzione per la tutela della persona offesa

REATO	Totale
572	127
582 AGGRAVATO	14
609 BIS E SEGG	29
612 BIS	51
(vuoto)	
Totale complessivo	221 ⁵

È applicato costantemente il cd. braccialetto elettronico atistalking, con cavigliera all'indagato e apparecchio simile a un cellulare che la donna ha con sé. Se vi è violazione al divieto di avvicinamento o

⁵ Misure custodiali e non custodiali, per tipo restrizione e per QGF.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

all'allontanamento dalla casa familiare l'allarme scatta per la donna e presso la centrale operativa della OPG con intervento immediato (essendovi il tracciamento in tempo reale) con conseguente tutela della persona offesa e riduzioni delle violazioni. È applicato in pochi giorni (per contratto col Ministero interni non oltre 4 o non oltre 10), con ampia disponibilità.

Le misure di prevenzione.

Di grande utilità le misure di prevenzione emesse ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011: **5 nel 2019-20, 8 nel 202-210, 9 nel 2021-22.**

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande celerità, anche con applicazione urgente inaudita altera parte ex art. 9 d.lgs. n. 159/2011, quando richiesto dalla Procura, ricorrendo i presupposti.

L'esito dei procedimenti.

La celere definizione del procedimento (avviata dal 2017) incrementa le condanne. Questi i dati dell'esito dei processi conclusi con sentenze di merito pronunciate negli anni 2021 e 2022 in relazione all'epoca dei fatti giudicati per delitti di violenza di genere (escluse le declaratorie di incompetenza e di improcedibilità o estinzione del reato):

- fatti commessi tra il 2008 e il 2012, 50% di condanne e 50% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2013 e il 2018, 65% di condanne e 35% di assoluzioni;
- fatti commessi tra il 2019 e il 2022, 85% di condanne e 15% di assoluzioni.

L'importanza del fattore tempo in questo settore è nota ed è dimostrata dalla lettura delle sentenze di assoluzione frequentemente fondate sulla ritrattazione o sul ridimensionamento della parte offesa derivante non dall'inesistenza dei fatti ma dalla perdita di fiducia verso le istituzioni, dall'insostenibilità della situazione personale, dalle pressioni ambientali, etc.

Tribunale e Procura hanno previsto la priorità assoluta per i procedimenti di violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori:

- nella fase delle indagini, innanzi da parte del pubblico ministero e del Giudice per le indagini preliminari, anche per consentire la rapida richiesta e valutazione sulle misure cautelari personali a protezione della vittima;
- nella fase dibattimentale in cui i processi sono inseriti in Fascia A (priorità assoluta). Quelli per i delitti ex art. 570 e 570-bis sono in fascia B (priorità successiva).

Purtroppo, in tempi recenti il carico di lavoro del Tribunale sta rallentando la trattazione dei processi, a eccezione di quelli con misura cautelare in atto.

6. L'esperienza maturata dalla Procura nei procedimenti civili in esame. I dati, il CTP del pubblico ministero.

L'esperienza maturata dalla Procura di Tivoli nei procedimenti civili in esame, anche attraverso la specializzazione del personale di polizia giudiziaria della sezione che si occupa di violenza domestica, di genere e ai danni di minorenni, si trae da alcuni dati.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

Sono stati depositati atti ex art. 64-bis disp. att. c.p.p. e memorie in 194 procedimenti. Un numero assai elevato se si stima che le separazioni contenziose sono circa 200 all'anno. Le memorie sono articolate e fanno riferimento agli atti prodotti e alcune sfociano in separazioni consensuali.

Va segnalato che la complessità di alcuni casi, in cui si procede spesso a Consulenze Tecniche d'Ufficio, ha dimostrato l'importanza del ruolo del pubblico ministero anche nel richiedere l'attuazione delle indicazioni della Convenzione di Istanbul (ad esempio nel caso di procedimenti penali concomitanti per delitti di violenza di genere e domestica, divieto di mediazione e di incontri tra indagato/imputato e parte offesa).

Si è anche offerto il contributo della Procura nella formulazione del quesito (talvolta raccolto) e, innovativamente, sono stati nominati CTP del Pubblico ministero in 15 casi. Il CTP ha consentito al pubblico ministero di essere costantemente aggiornato sullo svolgimento della consulenza, facendo anche pervenire, nel rispetto del contraddittorio, atti e informazioni utili.

All'iniziale perplessità di alcuni CTU ad acquisire informazioni e valutare (ovviamente nell'ambito dei quesiti e della funzione della Consulenza tecnica) le violenze, è seguita generalmente la doverosa attenzione.

D'altra parte, si è constatato che le questioni che emergono nel concomitante procedimento penale sono riprese e accentuate nel corso del procedimento civile di separazione e divorzio in cui i provvedimenti in materia di figli minorenni divengono occasione di accentuati *contrast*i. In questi casi, la mancata valutazione delle violenze accertate ai danni della donna (non sono emersi casi di violenze partite dall'uomo), anche alla presenza dei figli minorenni, rischiava di portare a decisioni prive del necessario dato conoscitivo. D'altra parte, si è registrato una certa difficoltà dei CTU nel valutare le violenze emerse.

7. Il ruolo del pubblico ministero. Le affermazioni non fondate su fatti o dati (pregiudizi) che possono inquinare anche il processo civile, in particolare l'affermazione delle cd strumentalità delle denunce/querele). Rittrattazione e ridimensionamenti in sede penale.

La presenza del pubblico ministero (e del CTP del pubblico ministero) nel processo civile ha consentito di avere cognizione della sottovalutazione delle allegazioni di violenza. Non di rado *aleggia* (anche) nel procedimento civile il tema della cd strumentalità *delle querele/denunce* delle donne (il riferimento è solo alle donne), inteso come presentazione di denunce e querele solo poco prima o poco dopo l'inizio del procedimento civile al fine (evidentemente) di ottenere vantaggi. **Queste affermazioni non risultano accompagnate da dati.**

Va ricordato che la giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni penali, è salda nell'affermare che la persona offesa è anche testimone e che, avendo l'obbligo di dire la verità, ha un ruolo ben diverso da quello dell'indagato che può anche mentire; di conseguenza, la sola dichiarazione della persona offesa (più rigorosamente valutata se costituitasi parte civile) è sufficiente per la condanna ove occorre la



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

certezza della responsabilità⁶. Va sottolineato che per dichiarare la colpevolezza occorre la certezza della

⁶ La Corte di cassazione ha posto in risalto la specifica valutazione da compiere sulla attendibilità della persona offesa nei delitti di violenza di genere:

- S.C. n. 21174/2022: *"2. ... A ciò si aggiunge che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni (ex multis Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005 e Sez. 3, n. 25429 del 13/07/2020, L., non massimata). D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 cod. proc. pen. per cui il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Ciò può avvenire soltanto quando vi siano specifici e concreti elementi in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005; Sez. 3, n. 25429 del 13/07/2020, L., non massimata).*

La sentenza ora menzionata precisa: *"Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte spesso commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova ..."*

- S.C. n. 39578/2022 e 3377/2023: *"Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte, quasi sempre commesse in contesti chiusi e privi di testimoni perché frutto di relazioni gerarchiche e discriminatorie, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando resa a distanza di tempo dall'inizio degli abusi. È la condizione di prostrazione e solitudine, generata dalla gravità o abitudine dei maltrattamenti, a portare inevitabilmente la donna, nell'immediato, a nascondere quanto subisce, proprio per il senso di minaccia permanente che le impone l'autore del reato che, da un lato, ne rinforza il controllo e, dall'altro, rende possibile la prosecuzione e l'aggravamento delle violenze senza che vengano riferite alle autorità"*
- S.C. n. 19847/2022: *"D'altra parte, nei reati di violenza di genere e domestica si pone il tema, spesso, dell'assenza di testimoni, sicché la fonte accusatoria può essere rappresentata talvolta dalla sola dichiarazione della parte offesa, comunque idonea per giungere alla condanna: "... nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova - come noto - sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendosi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l'accettazione del punto di vista dell'altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due"*
- S.C. n. 39578/2022: *"4.2. Le sentenze di merito hanno chiarito, in maniera congrua e completa, quali fossero le ragioni per ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni di L. che aveva descritto la dinamica violenta impostata dal marito spiegando di non avere denunciato per paura di mettere in pericolo l'incolumità propria e dei propri figli, anch'essi vittime della violenza del padre. Inoltre, i giudici avevano richiamato l'inverosimiglianza e l'illogicità della tesi difensiva evidenziando che V. non solo si era limitato a negare tutto, ma aveva persino addossato alla moglie la responsabilità della violenza di cui era vittima."*



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

responsabilità laddove è noto che diverso è il criterio di giudizio in sede civile.

La Procura di Tivoli ha raccolto i dati che seguono e che smentiscono l'affermazione di cd. "strumentalità" delle denunce/querele che rischia, anche inconsapevolmente, di alimentare un mero pregiudizio che non appartiene agli operatori del diritto e di tutti coloro che operano in loro ausilio che devono fondare il giudizio su fatti.

I dati relativi ai procedimenti civili dal marzo 2021 al febbraio 2023 in cui vi è stato l'intervento della Procura (essendo in corso un concomitante procedimento penale), questi i dati raccolti.

- a) esito delle denunce/querele **presentate dalla donna** per reati di violenza di genere o domestica (oltre che per 388 e 574 c.p.), in un totale di 176 procedimenti di separazione contenziosa:
- 97 procedimenti penali hanno avuto un concreto sviluppo (pari al 56 %) e sono in diverse fasi procedurali: emesso avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado⁷;
 - 79 procedimenti penali, pari al 44%, sono stati archiviati con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per 612-bis c.p. rimettibile, archiviazione per insostenibilità dell'accusa ex art. 125 disp. att. c.p.p.; non risultano sentenze di assoluzione.

I dati sono in linea con quelli della Procura di Tivoli relativi alla totalità dei procedimenti per violenza di genere (come ricordato circa 1.000 all'anno; 45% archiviazioni e 55% esercizio dell'azione penale) e con la totalità delle notizie di reato (circa 8.000 all'anno, 50% archiviazioni).

Dai dati raccolti emerge che il numero di archiviazioni⁸ emesse per querele/denunce presentate da donne nel caso di procedimenti civili di separazione e divorzio è in linea con i dati generali. Dunque, è infondata l'affermazione della strumentalità.

Va anche ricordato che l'archiviazione non comporta la falsità della denuncia ma solo l'impossibilità di procedere oltre;

- b) esito delle denunce/querele **presentate dall'uomo** per reati di violenza di genere o domestico (oltre che per 388 e 574 c.p.), in un totale di 45 procedimenti:
- 4 procedimenti penali hanno avuto un concreto sviluppo (pari al 9 %) e sono in diverse fasi procedurali: emesso avviso ex art. 415-bis/richieste di rinvio a giudizio/ rinvii a giudizio: numero 4, pari al 9 %;
 - 41 procedimenti penali, pari al 91%, sono stati archiviati con diverse formule.

Dunque, le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna in presenza di un concomitante procedimento civile sono archiviate in misura doppia rispetto a quelle presentate dalle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%)

⁷ Si calcolano tutti i casi in cui non è richiesta l'archiviazione in quanto i dati sono stati acquisiti mentre il procedimento penale è in corso.

⁸ Archiviazioni emesse per infondatezza della notizia di reato o per insostenibilità dell'accusa al dibattimento e, oggi, per la impossibilità di prevedere ragionevolmente una sentenza di condanna.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

I dati relativi alle condanne irrevocabili degli ultimi 5 anni per art. 368 c.p. e 372 c.p.

Poiché talvolta si parla di falsità della denuncia querela sono state controllate tutte le sentenze irrevocabili degli ultimi 5 anni per **calunnia in giudizi di violenza di genere**. È risultata una sola sentenza del 2019 ex art. 444 c.p.p. nei confronti di una donna.

Interessante il dato sulle condanne irrevocabili nell'ultimo quinquennio per **falsa testimonianza**:

- una nei confronti di un teste a difesa dell'uomo imputato di violenza sessuale ai danni di una donna (in sostanza aveva reso dichiarazioni a favore dell'uomo);
- una nei confronti di una mamma che aveva ritrattato la denuncia ai danni del figlio;
- una ai danni di una madre che testimoniava in favore del figlio, in un giudizio di separazione, dicendo il falso su determinate circostanze di fatto negative per la donna.

Il valore delle ritrattazioni e ridimensionamenti delle denunce/querelle

Univoca la valutazione dello scarso o limitato rilievo a ritrattazioni e ridimensionamenti da parte della Corte di cassazione⁹.

9

- S.C. 31309/2015: *"In tema di valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto "sia per paura, sia perché gli voleva bene")."*
- S.C. sent. n. 46100/2016 *"In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato)."*
- S.C. sent. n. 32371/2021: *"Del resto è stato affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale nei reati commessi in ambito familiare, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite, ma richiede solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni nel contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (cfr. Sez.6, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334 - 01) e quindi nel caso di ritrattazione di precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza di elementi rilevanti che possano aver condizionato il teste/persona offesa e ben può attribuire maggiore attendibilità alle prime, fondando il suo convincimento su una motivazione logica e congrua."*
- S.C. sentenza n. 19847/2022, pronunciata a seguito di ricorso proposto da S. avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione per il riesame, del 17.12.2021 che, su appello della Procura di Tivoli, annullava la revoca della misura disposta dal Tribunale evidenziava il rischio – concretizzato – del ridimensionamento. In quell'occasione, la Corte affermava: ***"neppure assume rilievo il parere della persona offesa, non idoneo ad attenuare le esigenze cautelari in assenza di altri elementi concreti. Le stesse dichiarazioni rese dalla C. nel dibattimento ne rivelano la fragilità emotiva e la propensione ad attenuare il doloroso vissuto a fronte della presenza di figli minori, della ripetitività dei maltrattamenti nonostante lo stato di gravidanza della donna, la totale dipendenza economica dal marito e la mancata costituzione di parte civile con conseguente assenza di un difensore che potesse assistenza an-***



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

8. Gli obiettivi delle presenti Linee guida, in generale. Il ruolo del pubblico ministero.

E intenzione della Procura della Repubblica continuare a esercitare in modo effettivo il ruolo del pubblico ministero delineato dal codice civile e dal codice di procedura civile qualora risultino condotte

che nell'istanza di revoca della misura. L'atteggiamento della donna è semmai espressione dello stato di soggezione a S. la cui disponibilità a sostenere economicamente la famiglia, oltre ad essere un atto dovuto, è strumentale alla sottomissione della moglie, il cui unico sostentamento economico è appunto costituito dal coniuge".

- S.C. n. 31570/2022 *"Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è qualificato "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione di Istanbul) cosicché lo Stato deve garantire che esso sia preservato, specialmente nella fase delle indagini, innanzitutto attraverso una corretta valutazione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti, come sancito dall'art. 51 della Convenzione (Gestione dei rischi) e poi predisponendo un apparato, come previsto dall'art. 52 (Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice) che dia "priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo" anche quando queste non abbiano denunciato, come nella specie, la condotta maltrattante che, infatti, è perseguibile d'ufficio in quanto la ratio dell'art. 572 cod. pen. è proprio quella di svincolare la procedibilità del delitto dalla volontà della persona offesa, stante la sua condizione di particolare vulnerabilità relazionale. Ciò impone un impegno motivazionale al giudice che, nei reati di violenza di genere, a fronte di mancate denunce, ridimensionamenti, supposti riappacificamenti e persino ritrattazioni della persona offesa, anziché qualificare dette condotte come un elemento utile ad escludere il rischio di reiterazione del reato e/o la pericolosità dell'autore, deve accertare che non siano sintomatiche dell'esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni e rappresaglie (Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, Panarello, non massimata), specialmente quando ci sono figli in comune, come nella specie. Il provvedimento impugnato nell'attribuire particolare rilevanza, ai fini cautelari penali, alla circostanza che la persona offesa avesse espressamente dichiarato di non intendere sporgere denuncia nei confronti del coniuge per maltrattamenti - limitando le proprie dichiarazioni all'aggressione che aveva determinato l'arresto dell'uomo - e collegando detta condotta a quella già subita nel 2018, allorché aveva chiesto alla madre di ritirare la denuncia, si pone in linea con il principio di diritto sancito dall'art. 55 della Convenzione di Istanbul secondo il quale le indagini e i procedimenti penali dei reati di violenza di genere devono continuare "anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia". Si tratta di una norma che rileva sotto due profili. Innanzitutto, consente di riconoscere dette condotte non più come l'espressione di volubilità e inattendibilità intrinseca delle persone offese, ma come un esito possibile, se non addirittura certo, dovuto alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui si sviluppa in particolare la violenza domestica. Inoltre, trattandosi di una disposizione che pone a totale carico dello Stato e delle sue istituzioni la responsabilità e l'obbligo di perseguire i reati di violenza di genere e di garantire la sicurezza della vittima, prescinde dalla sua volontà in quanto esclude che questa possa essere libera da pressioni e ricatti (in questi termini sentenza Corte EDU, 7 aprile 2022, nella causa Landi c. Italia che al par. 92, richiamando l'art. 55.1 della Convenzione di Istanbul ritiene violato l'art. 2 della CEDU allorché non sono applicate misure di protezione in base alla mancata denuncia o ritrattazione della vittima che, al contrario, vanno applicate "indipendentemente dal deposito di denunce e dal fatto che tali denunce fossero ritirate, o dal fatto che la vittima avesse mutato la sua percezione del rischio (Kurt, sopra citata, 55 138, 140 e 170)". Inoltre, lo sforzo motivazionale del provvedimento impugnato risponde all'onere imposto al giudice di merito da questa Corte che, proprio con riferimento ai reati commessi in ambito familiare, reputa l'ambivalenza o la ritrosia della persona offesa rispetto all'indagato attribuibile anche ai condizionamenti subiti (Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S., non massimata) che può valere a maggior ragione nel caso di specie in cui condivide con il marito una figlia di due anni, ragione della sua maggiore vulnerabilità.*



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

violente ai danni dell'altra parte e/o dei figli minori ovvero condotte pregiudizievoli per i figli minori.
Ruolo previsto:

- a) **dall'art. 69 c.p.p.**, esercitando il potere di azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'esistenza di condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, tutelando il genitore che subisce la violenza e che non può subire conseguenze pregiudizievoli per la condotta del coniuge violento. Potrà essere richiesta:
 - a. la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore violento (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b. l'adozione dei provvedimenti consentiti (art. 330 e 336 c.p.c.).
- b) **dall'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.**, esercitando il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale e divorzio dei coniugi oltre che di affidamento dei minori;
- c) **oggi anche dagli artt. 473 bis.3, 473- bis.13, c.p.c., 473-bis 40 e ss., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022** che opportunamente inseriscono disposizioni e principi della citata Convenzione di Istanbul non di rado ignorata nei procedimenti civili (tanto da consentire la mediazione del CTU anche in presenza di violenze risultanti da procedimenti penali).

Oggi il legislatore impone di colmare il difetto di conoscenza dei giudici della causa civile di separazione, divorzio o affidamento di minori e impone l'applicazione di principi Convenzionali che, in verità, già erano vincolanti.

La prosecuzione di concrete azioni, già avviate da questa Procura è agevolata dalla professionalità del personale della sezione di polizia giudiziaria del Gruppo di lavoro che si occupa di violenza di genere e domestica e ai danni dei minorenni, oltre che dal lavoro svolto dal Responsabile dell'Ufficio Primi atti.

Si ribadisce che è compito della Procura della Repubblica porre in essere azioni concrete in materia di violenza domestica qualora vi siano concomitanti procedimenti civili e penali in quanto la violenza domestica assume diversi aspetti e il processo civile è un luogo ove si è constatato in questi anni che proseguono le azioni dirette a denominare conflitto familiare ciò che è violenza (cfr. giurisprudenza della Corte di cassazione¹⁰).

¹⁰ Una recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. VI, n. 19847/2022), nell'annullare una sentenza di assoluzione che confondeva le liti con le violenze, afferma testualmente: *"...Ciò è avvenuto nonostante nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova – come noto – sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l'accettazione del punto di vista dell'altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due"*.

In tal senso anche:

- **S.C. sent. n. 27171/2022:** *"3.3. Non assume rilievo l'argomento difensivo secondo il quale le parole "discussioni" e "alterchi", contenute nelle annotazioni di servizio delle forze di polizia per descrivere quanto avveniva all'interno dell'abitazione familiare di F., escluderebbero la prova dei maltrattamenti. È di tutta evidenza, alla luce del materiale probatorio esaminato nelle senten-*



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

Le linee guida appaiono opportune per delineare la cornice nella quale possono operare i magistrati del pubblico ministero, oltre che per ragioni di trasparenza, ragion per cui ne sarà disposta la trasmissione a diversi soggetti.

Va dato atto al Presidente del Tribunale, in assenza di idonei programmi informatici, di avere adottato modalità di segnalazione dei decreti di fissazione delle udienze dei processi facilitando la conoscenza del pubblico ministero attraverso un apposito alert.

9. Gli obiettivi delle presenti Linee guida, l'attuazione della *ratio* e delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022: A) il nuovo rito unificato.

9.1. Premessa

Il ruolo del pubblico ministero nei procedimenti su cui è intervenuto il legislatore delegante prima (l. n. 206/2021) e, poi, il legislatore delegato (d.lgs. n. 149/2022) è delineato con chiarezza ed è in linea con il

ge, che si tratta di espressioni che valgono a descrivere condotte da inserire in una modalità relazionale consolidata, non potendosi confondere condotte vessatorie e umilianti con semplici liti familiari, ravvisabili solo allorché le parti si pongano in posizione paritaria e simmetrica e non anche quando ricorra un rapporto di supremazia e prevaricazione, tale da determinare la soccombenza del medesimo contendente o una sensazione di paura in capo ad uno solo dei due (Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non massimata).";

- S.C. sent. n. 3377/2023: *"...Nella famiglia, per come descritta da tutti i testimoni, incombeva la violenza continua di N e non vi erano litigi o conflitti, come definiti con una errata scelta lessicale anche a pag. 4 della pronuncia impugnata. Infatti, per tali devono intendersi ordinarie modalità di confronto fondate sull'accettazione del pensiero e della volontà altrui; sul riconoscimento dell'autonomia e delle scelte di altri, pur quando non condivise; sulla soccombenza paritaria dell'uno e dell'altro; sull'assenza di ritorsioni o di conseguenze pregiudizievoli per sé o per i propri figli; sulla piena parità emotiva, economica, fisica, psicologica (in questi termini Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non massimata) e non di certo, come nella specie, quando vi sono atti vessatori unilaterali, provenienti sempre da uno rispetto all'altro, capaci di creare un clima di costante terrore e tali da umiliare l'interlocutore pretendendo di imporre sempre e solo il proprio punto di vista.*

Negli stessi sensi si esprime la Corte europea. Nella sentenza De Giorgi c. Italia del 16 giugno 2022 la Corte indica alcuni principi che consentono di distinguere il conflitto o la lite dalla violenza:

- *"64. Nel caso di specie, la ricorrente ha subito delle violenze da parte di L.B., che sono state documentate il 21 novembre 2015 (si veda il paragrafo 12 supra) dall'ospedale e dai carabinieri. La ricorrente è stata colpita alla testa con un casco da moto e ha subito una contusione a livello dello zigomo sinistro, una contusione nella regione parietale destra, una distorsione del rachide cervicale e una contusione alla spalla.*
- *"65. Il comportamento minaccioso di L.B. le ha fatto temere il ripetersi delle violenze per un lungo periodo di tempo. Le varie denunce e richieste di protezione rivolte alle autorità dello Stato testimoniano questo timore. La ricorrente ha lamentato in diverse occasioni un comportamento di controllo e coercizione, manifestatosi attraverso la sorveglianza dei suoi spostamenti, le molestie davanti alla sua abitazione e le minacce di ucciderla davanti ai bambini. I maltrattamenti sono stati segnalati anche dai servizi sociali nella loro relazione del febbraio 2018. L'atteggiamento delle autorità, che ritenevano si trattasse di un conflitto tipico di alcune separazioni e non hanno offerto alcuna protezione alla ricorrente, deve aver esacerbato i sentimenti di ansia e impotenza che quest'ultima provava a causa del comportamento minaccioso di L.B";*
- *"66. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il trattamento denunciato abbia oltrepassato il livello minimo di gravità previsto dall'articolo 3 della Convenzione."*



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

quadro normativo Convenzionale in materia di contrasto alla violenza di genere e di tutela dei minorenni.

Si legge nella relazione illustrativa: “Il legislatore delegato nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, ha dettato specifici criteri di delega indicati nelle lettere b), f), l), m), n), t), ff), del comma 23, della legge n. 206/2021 per garantire piena tutela alle vittime...”.

In linea generale, sarà svolta una funzione diretta alla piena e integrale applicazione delle nuove disposizioni, di cui è necessario un sommario esame, seguendo sempre il contenuto della Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022.

9.2. Sul nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie.

La relazione illustrativa da atto che il principale obiettivo in rito è stato quello di realizzare un modello generale e organico, con un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473-bis e seguenti c.p.c.), valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (con alcune specifiche eccezioni).

Gli artt. da 473-bis a 473-bis 39 hanno introdotto nel libro II del codice di procedura civile un apposito titolo (il titolo IV-bis), rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, suddividendolo in due distinti capi: uno intitolato “Disposizioni generali”, e l’altro “Del procedimento” (quest’ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni”).

9.3. I poteri del Giudice nel nuovo rito, in generale.

In linea generale, l’art. 473-bis.2 c.p.c. disciplina nel dettaglio i poteri ufficiosi del giudice, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso; un giudice che gestisce tutta la fase di trattazione e di istruzione (anche a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di “nominare il curatore speciale”) col potere decisorio di “adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112”, nonché con poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel “disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile”, purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pienamente esplicare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova contraria...” (art. 473-bis.8 c.p.c.).

9.4. Il ruolo del pubblico ministero nel nuovo rito, in generale.

L’articolo 473-bis.3 c.p.c. disciplina i poteri del pubblico ministero come figura centrale, non soltanto come soggetto “che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma. La rilevanza del ruolo del pubblico ministero ha quindi reso sistematicamente necessaria la previsione di una norma autonoma all’interno del nuovo titolo IV bis. In tal senso, ferme restando le norme generali (articoli 69 ss. del codice di procedura civile) che danno conto della possibilità per il pubblico ministero di esercitare l’azione civile nei casi previsti dalla legge, e delle ipotesi in cui lo stesso è interventore necessario nel processo, si recepiscono e si introducono nel codice di procedura civile, nei principi generali del titolo IV bis, dettati normativi



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

dapprima presenti in altre disposizioni di legge (in particolare nell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione, che prevede che il ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero "assunte le necessarie informazioni") e di recente nel codice civile con la riformulazione dell'art 403, laddove si prevede che il pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, "può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti".

Precisa la relazione che si individuano **i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, deputati a fornire al pubblico ministero le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso.**

9.5. La tutela dei minorenni.

L'ascolto del minorenne.

Seguendo la relazione illustrativa, **Gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. disciplinano l'istituto dell'ascolto del minore:**

- al minorenne viene attribuita una rilevanza sempre crescente, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento;
- l'art. 473-bis.4 c.p.c., al primo comma, prevede che il minore che ha compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, se necessario con l'assistenza di un esperto o altro ausiliario. **In tal caso è il magistrato a condurre l'ascolto (c.d. ascolto diretto) o ad ascoltare il minore con l'assistenza di un ausiliario o esperto in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito);**
- le opinioni del minore debbano essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità in quanto vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale.

Nomina del tutore, del curatore e del curatore speciale.

L'articolo 473-bis.7 c.p.c. disciplina la nomina del tutore e del curatore:

- l'obiettivo della nuova disposizione è quello "di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudicedi avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più "disegnati" sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, proprio per l'adozione di "provvedimenti stereotipati", formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale."
- il primo comma prevede che il giudice, anche relatore, possa **procedere all'apertura della tutela ed alla nomina del tutore del minore sia nel corso del procedimento;**
- il secondo comma disciplina **la nomina del curatore del minore che "appartiene**



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

all'ambito "sostanziale" (analoga al tutore, ma con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina), in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex articolo 333 c.c., nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale.”;

- **il curatore ora indicato è figura diversa dal curatore speciale del minore di cui all'articolo 473-bis.8 c.p.c.**, chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età....

9.6. Sul procedimento, in generale

Si rinvia alle norme di dettaglio artt. da 473-bis.11 a 473-bis 39 c.p.c.

10. Gli obiettivi delle presenti Linee guida, l'attuazione della *ratio* e delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022: B) il procedimento nel caso di allegazione di violenza o abusi familiari.

10.1. La ratio delle nuove disposizioni, il rispetto dell'obbligo imposto dalle Convenzioni di evitare la vittimizzazione secondaria. Il ruolo del Giudice, del pubblico ministero (e delle parti), il rito.

L'obbligo di evitare la vittimizzazione secondaria

Sul nuovo procedimento in materia di violenza domestica e di genere si diffonde la relazione illustrativa che esplicita, con chiarezza e rigore, la *ratio* delle nuove disposizioni: “L'articolo **473-bis.40 c.p.c.**, rubricato “Ambito di applicazione”, introduce nel Capo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere. **L'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria.”.**

Le nuove disposizioni, in attuazione della legge delega, sono introdotte per rispettare gli obblighi internazionali che impongono di evitare la vittimizzazione secondaria in presenza di violenza domestica e di genere

La vittimizzazione secondaria si realizza quando “le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza” (cfr. relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

di inchiesta sul femminicidio, del Senato della Repubblica, Doc. XXII bis n.10). La mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto GREVIO (Group of Expert on Action against Violence against Women and Domestic Violence, consultabile in <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy>), redatto nel 2019 all'esito dell'attività del Gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.”;

Il ruolo del Giudice, del pubblico ministero e delle parti nel caso di allegazioni di violenza.

Chiare le ragioni delle nuove regole precisate nella Relazione illustrativa in cui si delinea il nuovo ruolo del Giudice e del pubblico ministero (e delle parti) **“Le disposizioni in esame che onerano le parti e dispongono che il pubblico ministero e il giudice, comunichino con le altre autorità procedenti, e partecipino attivamente alla verifica della fondatezza delle allegazioni di violenza o di abuso ha il fine di garantire che l'adozione dei provvedimenti, già nelle fasi preliminari del giudizio, non avvenga se non prima di aver compiuto il necessario accertamento per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni, poiché qualora emerga, anche a livello di fumus, che condotte violente sono state poste in essere il giudice dovrà adottare provvedimenti idonei a tutelare la vittima, dando piena applicazione all'art. 31 della Convenzione di Istanbul nel quale è previsto che il giudice tenga conto degli episodi di violenza “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli”.**

Le linee guida del nuovo procedimento.

Sempre la relazione delinea il nuovo procedimento in presenza di allegazioni di violenza **“Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell'udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, per esempio costringendo la vittima di violenza ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele, prevedendo espressamente che non possa essere compiuto tentativo di conciliazione (che per essere congruo ed efficace presuppone che le parti siano in posizione di parità, e non si subordinazione l'una rispetto all'altra come accade nelle relazioni contraddistinte da violenza), inibendo il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e che il giudice non potrà sollecitare in presenza di allegazioni di violenza o di abuso (salva la possibilità di disporre l'invito alla mediazione e la conciliazione nel caso in cui nel corso del giudizio si ravvisi l'insussistenza dei fatti di violenza).** Specifiche norme sono dettate per garantire che forme di vittimizzazione secondaria non si realizzino nel corso degli accertamenti demandati ai Servizi socio-assistenziali o sanitari, ovvero delle valutazioni rimesse ai consulenti tecnici d'ufficio. Quanto all'ascolto del minore, in presenza di allegazioni di violenza è richiesto che il giudice proceda a tale adempimento senza ritardo e personalmente, poiché, ferma la particolare natura dell'ascolto del minore, non riconducibile nell'alveo delle prove, tuttavia anche dalle dichiarazioni del minore possono emergere elementi a sostegno o meno dell'allegazione di violenza o di abuso, con attenzione a garantire il massimo coordinamento tra le diverse autorità giurisdizionali che possono essere chiamate a verificare i medesimi



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

fatti (seppure nei diversi ambiti di competenza) per evitare che reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria.”.

10.2. Le allegazioni di violenza o abuso, caratteristiche e contenuto.

L’art. 473-bis.40 delinea l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni relative al caso in cui vi siano allegazioni di violenza

La ratio del rilievo delle mere allegazioni di violenza o abuso

La relazione indica le ragioni del rilievo delle mere allegazioni di “abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori”.

“La scelta di applicare le disposizioni in esame in presenza di mere allegazioni di violenza o di abuso, intese come mera affermazione della parte di essere stata vittima di episodi di violenza domestica, di genere o di abuso, ovvero la mera allegazione che tali condotte siano state poste in essere in danno del figlio minore delle parti, ha la sua ragion d’essere sulla necessità di intercettare al suo primo manifestarsi la volontà della possibile vittima di violenza di superare quello che è noto come il ciclo della violenza. È infatti noto che le vittime di violenza hanno difficoltà a denunciare e a uscire dalla situazione di violenza, a causa delle promesse di chi agisce violenza, tese a relegare l’agito violento ad un episodio momentaneo, non destinato a replicarsi, situazione che induce la vittima a non manifestare all’esterno la situazione di violenza vissuta tra le mura domestiche. Per questo, l’ordinamento, e in particolare i giudici civili e minorili, devono essere in grado di intercettare la richiesta di aiuto della vittima, non appena la stessa si manifesti, per scongiurare il rischio, che la mancata attenzione alla violenza e all’abuso, o peggio la sua sottovalutazione o negazione da parte delle istituzioni, possano indurre la vittima a ricadere nel ciclo della violenza, al quale aveva cercato di sottrarsi. I giudizi in materia di famiglia e di minori sono infatti il luogo privilegiato per l’emersione della violenza domestica, e le norme in esame hanno il fine di permettere al giudice di riconoscere ed intercettare la violenza, compiendo già dalle prime battute del giudizio accertamenti preliminari sulla sussistenza dei fatti di violenza o di abuso”.

Cosa si intende per violenza o abuso.

La relazione illustrativa precisa che si è scelto di non inserire un elenco di fattispecie, dovendo ricomprendersi “tutte le forme di violenza c.d. economica, forma di violenza compresa nell’ambito applicativo della Convenzione di Istanbul...L’ampia nozione richiamata dall’art. 473-bis.40 permetterà di consentire una più diffusa applicazione delle disposizioni in esame, in presenza di tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica, in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Inoltre, permetterà al giudice di attivare la “corsia preferenziale” riconosciuta per i procedimenti con allegazioni di violenza o di abuso, anche a prescindere dalla necessità di ricondurre le condotte allegate a specifiche ipotesi di reato, poiché il diverso ambito di accertamento proprio dei giudizi civili e minorili, rispetto a quelli penali, potrà far ritenere sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per la disciplina dell’affidamento dei minori o per l’accertamento dell’addebito della separazione, anche in presenza di cause di estinzione del reato (per esempio in presenza di prescrizioni) o in mancanza di



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

condizioni di procedibilità (per esempio qualora si tratti di fatti perseguibili a querela di parte e i termini per la presentazione della querela siano spirati). È, infatti, di immediata evidenza come condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti, e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione), ma soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l'altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l'ordinamento ha il dovere di censurare.”.

Non può che convenirsi col riferimento al concetto di violenza descritto dalla Convenzione di Istanbul¹¹, richiamando anche La **Direttiva 2012/29/UE** del 25 ottobre 2012¹².

¹¹ **Articolo 3 – Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

.....

¹² — al considerando numero 17 definisce la **violenza di genere** come “...la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d'onore”. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza”;

— al considerando numero 18 definisce la **violenza nelle relazioni strette**, cioè consumata in ambito familiare, come quella: “...commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno”.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

Gli atti e i procedimenti da cui possono emergere (e essere allegati) violenze e abusi.

In linea generale si può ritenere che la violenza possa emergere, tra l'altro:

a) da condotte desumibili:

- da un procedimento in corso, con diversi livelli di accertamento derivante dalla fase del procedimento, man mano che si incrementa il contraddittorio:
 - 1) iscrizione nel registro notizie di reato da parte del pubblico ministero a seguito dell'acquisizione della notizia di reato, con denuncia o querela della parte ovvero denuncia del terzo, del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria;
 - 2) acquisizione di elementi da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (assunzione di informazioni dalla parte offesa o dalle persone informate sui fatti, annotazioni della polizia giudiziaria, ecc.);
 - 3) interrogatorio dell'indagato e svolgimento dell'incidente probatorio, in cui interviene il contraddittorio;
 - 4) emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare in cui si accertano gravi indizi di colpevolezza e stringenti esigenze di tutela della persona offesa, da parte del Giudice, in cui il contraddittorio è assicurato in misura piena potendo l'indagato, conosciuti tutti gli atti, proporre riesame e ricorso per cassazione;
 - 5) emissione da parte del pubblico ministero dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., in cui il pubblico ministero comunica che non ha elementi per richiedere l'archiviazione;
 - 6) esercizio dell'azione penale, in cui il pubblico ministero, esaminate le difese dell'indagato, ritiene di procedere oltre in quanto è ragionevole la previsione di una sentenza di condanna (sulla base delle nuove disposizioni in vigore dal 30 dicembre 2022);
 - 7) emissione del decreto che dispone il giudizio, all'esito dell'udienza preliminare o predibattimentale, in cui il Giudice, svolto pienamente il contraddittorio, delibera che occorre il dibattimento;
 - 8) sentenze di condanna di primo e secondo grado all'esito del dibattimento;
- da un procedimento definito con irrevocabilità della sentenza di condanna; in questo caso il giudicato fa stato;

b) da condotte desumibili da procedimenti penali definiti:

- 1) per mancanza (anche sopravvenuta) di una condizione di procedibilità, per i reati perseguibili a querela:
 - perché la querela non è stata proposta, ad esempio art. 581 c.p. (percosse) o 582 c.p. (lesioni anche aggravate dalla relazione);
 - perché la querela è stata rimessa (laddove consentito);
- 2) per estinzione del reato, ad esempio per prescrizione e oggi improcedibilità;



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

- 3) con archiviazione, dovendo verificarsi¹³:
- se viene esclusa la fondatezza della notizia di reato;
 - ovvero, come accade spesso, se non vi sono elementi per sostenere l'accusa ovvero (oggi dopo il d.lgs. n. 150/2022 in vigore dal 30 dicembre 2022) per una ragionevole previsione di una sentenza di condanna. In questi casi non sono esclusi la violenza o l'abuso e occorre leggere gli atti del procedimento, pienamente utilizzabili;
 - o, ancora, viene disposta l'archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (applicabile solo per alcuni reati) in cui il fatto è accertato pur se ritenuto non idoneo a procedere oltre;
- 4) con sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) ovvero di assoluzione (art. 530 c.p.p.) dovendo verificarsi¹⁴:
- se la sentenza esclude tutte le condotte violente contestate ovvero, pur accertate, alcune di queste vi è ragione di escludere la condanna dell'imputato;
 - se la sentenza applica la regola di giudizio per cui si condanna solo nel caso di certezza della responsabilità (100%); è noto che è diversa la regola di giudizio nel procedimento civile:
- c) da condotte desumibili da qualunque utile elemento, anche in mancanza di procedimento penale. Da un lato potrebbero non essere stati denunciati reati, dall'altro, come precisato dalla relazione illustrativa "E', infatti, di immediata evidenza come condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti, e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione), ma soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l'altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l'ordinamento ha il dovere di censurare".

Cosa si intende per allegazione

Quanto all'allegazione, l'utilizzo del termine (come precisa anche la relazione) indica che è sufficiente un riferimento a violenze patite.

L'articolo 473-bis.41 c.p.c. precisa che

- gli atti introduttivi devono contenere specifico ~~fatto~~ riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso;

¹³ Si rinvia al par. 7 per la valutazione di ritrattazioni e ridimensionamenti che, pur portando all'archiviazione possono contenere perfino elementi tali da confermare il clima di violenza.

¹⁴ Cfr. la nota che precede.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

- devono essere allegati sia i provvedimenti relativi alle parti o al minore emessi dall'autorità giudiziaria (penale, civile o minorile) ovvero da altre pubbliche autorità, sia atti dai quali possano desumersi elementi per verificare la fondatezza delle allegazioni di violenza.

Precisa la relazione illustrativa che "l'elencazione è meramente esemplificativa in quanto la norma, nella prima parte si riferisce genericamente agli "accertamenti svolti", lasciando alle parti libertà di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostegno dell'allegazione di violenza, o teso alla sua negazione".

In sintesi. Può ritenersi idonea un'allegazione non generica ma circostanziata, pur in assenza di documentazione.

10.3. Il ruolo del pubblico ministero (art. 473-bis.42 c.p.c.). Il divieto di contatto tra le parti.

L'articolo 473-bis.42 c.p.c. prevede, al comma terzo, per quanto qui interessa:

- che sia il giudice a richiedere, anche d'ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero ovvero alle altre autorità competenti (giudice penale, giudice minorile, autorità amministrativa) informazioni in merito ai diversi procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (ove ostensibili, perché non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni;
- **che il pubblico ministero presenti memorie e produca atti**, la disposizione a contrario di quella generale che disciplina i poteri del pubblico ministero, prevedendo la facoltà di produrre memorie e documenti (cfr. articolo 72 c.p.c.) dispone che il pubblico ministero rivesta necessariamente un ruolo attivo nei giudizi in esame. Precisa, condivisibilmente, la relazione illustrativa, **che il pubblico ministero è onerato "di partecipare non con un contributo meramente formale ma assumendo un ruolo effettivo, che può pienamente assicurare in ragione del bagaglio conoscitivo al quale tale organo accede e del ruolo che lo stesso riveste nel procedimento penale e in quello civile e minorile..."**.

Viene normata esattamente la condotta che questa Procura ha tentato di realizzare in questi ultimi anni.

Si norma, anche, l'espressa previsione del divieto di contatti diretti tra vittima e presunto autore della condotta violenta o dell'abuso e la non applicabilità delle disposizioni relative al tentativo di conciliazione.

10.4. Il divieto di mediazione (art. 473-bis.43 c.p.c.).

L'articolo 473-bis.43 c.p.c. dispone il divieto di mediazione e conciliazione familiare, sempre che il giudice, nel corso del procedimento, non ravvisi l'insussistenza dei fatti di violenza, anche all'esito degli accertamenti preliminari cui è tenuto già dalla prime fasi del procedimento.

Si norma una disposizione già applicabile in forza del divieto di mediazione previsto dalla Convenzione di Istanbul.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

10.5. La consulenza tecnica d'ufficio (art. 473 bis.44 c.p.c.).

L'articolo 473-bis.44 c.p.c. disciplina l'attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di ~~di~~ *Ratio* delle disposizioni in esame è anticipare l'accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio. Gli ampi poteri del Giudice consentiranno di ascoltare persone che hanno reso dichiarazioni o compiuto attività nel procedimento penale in corso; il pubblico ministero potrà sciogliere dall'eventuale segreto investigativo.

Il CTU, se nominato, va scelto tra quelli dotati di specifica competenza in materia, con indicazione nel quesito della presenza di allegazioni di violenza o di abuso, come sempre richiesto da questa Procura al Tribunale, anche in passato (e in parte precisato dal Tribunale).

È opportuno riportare la Relazione illustrativa che approfondisce il tema:

- Ctu e responsabili dei servizi sociali "...devono essere posti a conoscenza delle eventuali allegazioni di violenza, **per evitare che questi procedimenti, connotati di elementi di specialità, vengano trattati al pari di quelli connotati da mera conflittualità**, con conseguente elevato rischio di porre in essere condotte di vittimizzazione secondaria, proprio per il mancato riconoscimento della possibile violenza domestica o della presenza di possibili abusi";
- **"Sempre a tal fine dovranno dal giudice essere specificati gli accertamenti da compiere e le misure da adottare** (per esempio avendo cura di prevedere che le parti non siano convocate contemporaneamente ovvero che non si trovino a sedere intorno allo stesso tavolo di consulenza, ma invitando il CTU o i responsabili del Servizio ad adottare opportune cautele quali ad esempio collegamenti da remoto per i colloqui congiunti)";
- **"In adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale non possono essere poste a fondamento delle valutazioni del CTU metodologie che non siano approvate dalla comunità scientifica internazionale il CTU dovrà indicare espressamente a quali di queste intende riferirsi, con la precisazione che le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità dovranno essere fondate sui parametri assunti a riferimento.**

10.6. L'ascolto del minore (art. 473-bis.45 c.p.c.).

L'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore. *Ratio* della disposizione è assicurare che in presenza di questi procedimenti sia il giudice, preferibilmente nell'ambito di quegli accertamenti preliminari che devono precedere l'adozione dei provvedimenti anche provvisori, ad avere percezione diretta di quanto riferisce il minore, per cogliere personalmente tutti gli elementi che il linguaggio non verbale, particolarmente significativo per i minori, può fornire (cfr. Relazione).

10.7. I provvedimenti adottati (art. 473-bis.46 c.p.c.; art. 473-bis.38).

L'articolo 473-bis.46 c.p.c. precisa che i provvedimenti provvisori in presenza di allegazioni di violenza o abuso **potranno essere adottati solo dopo che il giudice abbia realizzato**



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

l'istruttoria anche sommaria, che è obbligato a compiere in presenza di queste allegazioni al fine di assicurare tutela alla vittima, già dall'emissione dei primi provvedimenti", in particolare fare in modo che la disciplina dell'affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul".

Particolare rilievo assume l'art. 473-bis.39 c.p.c che affronta il tema di particolare rilievo dell'esecuzione dei provvedimenti sull'affidamento del minore.

Va dato atto dell'adozione di una disciplina organica a tutela del minore.

Si può fare espresso rinvio alla relazione illustrativa che descrive "le ipotesi di intervento giurisdizionale fino all'uso della forza pubblica, da considerarsi però quest'ultima come scelta residuale e non altrimenti evitabile nei casi di assoluta necessità".

11. Gli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti in corso.

Pur se le nuove disposizioni si applicano ai soli procedimenti introdotti dal 28 febbraio 2023, è evidente che la loro ratio impone di tenerne conto come criterio interpretativo.

In particolare, laddove non vi era uniformità nell'applicare le disposizioni della Convenzione a tutela dei minorenni e le Convenzioni contro la violenza domestica, pur trattandosi di atti Convenzionali ratificati, dovranno assumere rilievo alcune indicazioni inderogabili, anche in parte fissate dal Giudice di legittimità, circa l'importanza delle volontà del minorenne, il divieto di mediazione e di incontri congiunti tra le parti nel caso di violenza domestica, tenere conto delle allegazioni di violenza, richiedere una specifica preparazione in materia di violenza dei CT, etc.

CIO' PREMESSO

SONO ADOTTATE LE SEGUENTI LINEE GUIDA RELATIVE AL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NEI RAPPORTI COL TRIBUNALE CIVILE IN PRESENZA DI REATI DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA E AI DANNI DI MINORENNI (ARTT. 69 E 70 C.P.C. NONCHÉ ARTT. 473-BIS E SS. C.P.C., ART. 64-BIS DISP. ATT. C.P.C.)

LINEE GUIDA

Art. 1

Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili in materia di persone, minorenni e famiglia di cui al Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile, con particolare riferimento ai rapporti col Tribunale in presenza di situazioni di



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

tutela dei minorenni e di violenza domestica o di genere, con specifico, **ma non esclusivo**, riferimento alle seguenti fattispecie di reato, tentate o consumate, che coinvolgano o meno minorenni:

- a) **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- b) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- c) **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- d) **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- e) **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);

f) **omicidio tentato (art. 56-575 c.p.) lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:**

- a. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire
 - i. contro l'ascendente o il discendente,
 - ii. quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - iii. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- b. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
- c. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
- d. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- e. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

- 2. I procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia Violenza di Genere evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).
- 3. Si terrà conto dei procedimenti relativi a qualunque reato da cui possano emergere mere



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

allegazioni di violenza o abuso, a mero titolo esemplificativo, artt. 581, 610, 614, 660 c.p.

Art. 2

Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio.

1. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile, in particolare in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi degli artt. 69, 473-bis.3 e 473-bis.13 c.p.c. sarà esercitata l'azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, anche chiedendo (qualora si ravvisi la competenza del Tribunale civile):
 - a) la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b) l'adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.p.c.).
3. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. e 473-bis.42, quinto comma, sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, particolarmente nel caso di allegazioni di violenze abusi di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c.
4. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero, conformemente al disposto degli artt. 473-bis.3 e 473-bis.13, 473-bis.42, quinto comma, c.p.c. nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
5. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
 - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
 - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

Art. 3

***Provvedimenti organizzativi. Formazione del fascicolo Volontaria Giurisdizione della
Procura. Acquisizione di atti.***

1. Al fine di avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:
 - a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019.

Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento "esiste procedimento civile n. XXX";

- b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà il sistema informatico disponibile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a);
- c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;
- d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda direttamente alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno.

2. In considerazione delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 saranno adottate modalità per l'individuazione delle fissazioni udienza di cui agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.42 c.p.c. (allegazioni di abusi familiari o condotte di violenza di genere poste in essere da una delle parti nei confronti dell'altra o dei figli minori) e per gli ulteriori adempimenti. In particolare, il personale della sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno (competente per i reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori¹⁵):

- previa consultazione periodica, stamperà dalla Consolle civile o dal Sicid tutti gli atti rilevanti (l'adempimento è facilitato il lavoro dall'apposita segnalazione sulla consolle da parte del Tribunale);
- trasmetterà gli atti al personale addetto all'Ufficio Affari Civili che procederà all'iscrizione nel registro Volontaria Giurisdizione della Procura;
- acquisirà copia degli atti principali del procedimento penale collegato al procedimento

¹⁵ Da tempo, come precisato nel Progetto organizzativo della Procura, si è deciso di attribuire il nome su indicato del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli", in quanto:

- si tratta dell'unica materia ove si denominava il Gruppo di lavoro non sulla base della tipologia dei reati e/o del bene giuridico tutelato ma sulle caratteristiche della vittima;
- la passata denominazione rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetrata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

civile, salvo ragioni ostative rappresentate dal Magistrato assegnatario, e copia degli atti rilevanti del procedimento civile;

- trasmetterà il fascicolo, così istruito, al pubblico ministero per le sue determinazioni.
- 3. Il personale della sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno raccoglierà, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica, ogni altra informazione utile (anche tramite i servizi sociali e i servizi di polizia giudiziaria, consultazione banche dati) per le doverose allegazioni al Tribunale per adempiere a quanto previsto dall'art. 473-bis42, quinto comma, c.p.c.;

Art. 4

Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

1. Il Pubblico Ministero, ai sensi del citato artt. 64 disp. att. c.p.p. e 473-bis.42, quinto comma, c.p.p.:
 - a) comunicherà al Tribunale civile (o al Tribunale per i minorenni tramite la locale Procura), con apposita memoria, l'esistenza di procedimenti penali per abusi ai danni di minorenni o relativi a violenza domestica o di genere, salve imprescindibili esigenze di indagine;
 - b) trasmetterà al Tribunale civile (o al Tribunale per i minorenni tramite la locale Procura),
 1. nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
 2. in ogni caso,
 - 1) l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione);
 - 2) l'ordinanza che disponga la sostituzione o la revoca della misura;
 - 3) l'ordinanza del Tribunale del riesame relativa alla misura;
 - 4) l'avviso di conclusione delle indagini;
 - 5) la richiesta di rinvio a giudizio;
 - 6) il decreto che dispone il giudizio.
 3. ogni altro atto ritenuto utile, acquisito nel procedimento penale o ai sensi delle indagini disposte ai sensi dell'art. 473.bis.3 c.p.p. tramite polizia giudiziaria e servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Art. 5

Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.

1. Il Procuratore della Repubblica è assegnatario delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti civili in questione. In una fase successiva, la competenza sarà attribuita ai pubblici ministeri titolari del procedimento penale.
2. Il Procuratore della Repubblica avrà cura di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali "collegati".



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

3. Il pubblico ministero assegnatario del concomitante procedimento penale può esercitare personalmente le funzioni nei procedimenti civili in questione. In tale ipotesi informerà il Procuratore della Repubblica e sarà curato l'opportuno coordinamento.

Art. 6

Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica.

1. Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso o in ogni altro caso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà il Procuratore della Repubblica, previo raccordo col magistrato assegnatario, assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
2. Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.
3. Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

Art. 7

Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale. CTP della Procura. Osservazione sui quesiti.

1. Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Tribunale, il Pubblico Ministero trasmetterà al Tribunale, previa valutazione dell'operatività del segreto investigativo, ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.).
2. Il Pubblico Ministero valuterà se nominare un proprio CTP, anche in considerazione della preziosa positiva esperienza maturata.
3. Fino all'adozione di quesiti standard predisposti con appositi auspicabili protocolli, il Procuratore della Repubblica richiederà al Tribunale, nel caso di allegazioni di violenza o abusi su minori, oltre che di accertare doverosamente la specifica competenza in materia del CTU nominato, che i quesiti tengano conto di plurimi elementi utili per la decisione¹⁶.

¹⁶ Ferma restando la titolarità in capo al Tribunale, per spirito di collaborazione istituzionale si possono indicare, a titolo esemplificativo, i seguenti temi:

a) Sulle competenze del CTU:

descrive le specifiche competenze in materia, ivi comprese quelle relative alla violenza domestica e nei confronti dei minorenni,



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

- b) Sull'esame degli atti:
esaminati tutti gli atti di causa, ivi compresi quelli dai quali emergono allegazioni di episodi di violenza familiare e acquisite informazioni presso la Procura della Repubblica in sede sulla eventuale iscrizione di procedimenti penali nei confronti delle parti per reati commessi nei confronti dell'altro coniuge o dei figli minorenni e, in caso positivo, acquisiti dalla stessa Procura gli atti ostensibili;
- c) Sugli approdi scientifici,
tenuto conto esclusivamente degli approdi scientificamente riconosciuti dalla Comunità internazionale, con esclusione di quelle prive di tale riconoscimento (ad esempio la cd. PAS) e dei principi sanciti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (Convenzione di New York del 20 novembre 1989 *sui diritti del fanciullo*; Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 *sull'esercizio dei diritti dei minori*);
- d) Sulla descrizione delle condizioni di vita del minorenni, il contesto in cui è vissuto:
- 1) dalla nascita al momento della separazione, specificando chi se ne è preso cura (contatti col pediatra, con gli insegnanti, accompagnamento ad attività ludico-sportive, relazioni con coetanei, rapporto continuativo con eventuali babysitter, etc.);
 - 2) dal momento della separazione ad oggi, specificando: chi se ne prenda cura; il contesto abitativo, sociale e familiare dell'uno e dell'altro genitore; se il genitore non convivente si sia preoccupato di versare da subito quanto necessario per le esigenze di vita dei figli e il suo ammontare;
- e) sullo stato psicologico del minorenni:
descrive eventuali oggettivi segni di disagio che possano derivare da violenze da lui direttamente patite, o da violenze - fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, come definite dall'art. 3, lett. a) e b) della Convenzione di Istanbul – commesse da un genitore ai danni dell'altro cui il minorenni potrebbe avere assistito;
- f) sui coniugi:
- 1) descriva, in sintesi, le condizioni personali dei singoli coniugi, anche con riferimento all'attività lavorativa svolta, alle capacità economiche, al legittimo possesso di armi e ad eventuali condizioni di dipendenza (alcool, stupefacenti, gioco, etc.);
 - 2) descriva la storia coniugale delle parti e la vicenda separativa, esplicitandone le ragioni addotte da ciascuna di queste e come si è giunti ad una separazione se conflittuale oppure attraversata da comportamenti violenti di un partner sull'altro. Se si profila una situazione di violenza presente anche in atti valutare la gravità della stessa in termini di impatto sul minore (violenza assistita);
 - 3) descriva gli elementi oggettivi utili per valutare la capacità genitoriale delle parti, limitando l'accertamento alla relazione genitore-minorenni, senza tener conto del cd. *criterio dell'accesso*, per tale intendendosi il comportamento di un genitore che faciliti il rapporto con l'altro quando il minorenni non intenda incontrarlo;
- g) Sulle determinazioni relative al diritto di visita:
- 1) descriva le sole eventuali ragioni addotte dal minorenni che non intende incontrare uno dei genitori, evitando ogni valutazione di tali ragioni;
 - 2) descriva le ragioni per le quali è opportuno che il minorenni, nel suo esclusivo interesse (Convenzione sui diritti del fanciullo di New York) incontri il genitore che non intende vedere precisando, nel caso di violenza diretta o ai danni dell'altro genitore, le ragioni della necessità di tali incontri in osservanza dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per cui il principio stabilito dall'art. 337-ter c.c. per cui il figlio minore ha il diritto di mantenere un "rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" (cd. diritto alla bigenitorialità), regredisce qualora vi sia la necessità di "garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione" della Convenzione di Istanbul, garantendo "che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini?" (art. 31 della Convenzione di Istanbul). Qualora indichi ragioni oggettive che rendano necessari per il minorenni tali incontri ne precisi le modalità che garantiscano sia la sicurezza fisica e psichica del minorenni stesso, garantendo all'altro genitore di evitare qualsiasi tipo di contatto allorché risulti che abbia allegato violenza patita;



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

Art. 8

Esercizio dei poteri di cui agli artt. 330 e 333 c.c.

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica, anche su indicazione del magistrato assegnatario del concomitante procedimento penale, valuterà.), ove competente, l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione dalla capacità genitoriale (330 e 333 c.c.
2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizioni del Tribunale gli appositi locali dedicati, opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

Art. 9

Richieste delle parti al pubblico ministero.

1. Il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili, ivi compresa l'eventuale relazione del Centro Antiviolenza ovvero della struttura che ha in carico le persone che rappresenta che si assume siano vittime di violenza domestica.

h) sulla procedura:

- videoregistrazione dei colloqui organizzati in sede di operazioni peritali, senza necessità di consenso delle parti;
- espletamento delle operazioni peritali con modalità che rispettino eventuali misure cautelari in atto e che evitino il rischio di una cd. vittimizzazione secondaria (cfr. in particolare, artt. 18 e 56 della convenzione di Istanbul) tra cui, ad esempio, sedute congiunte;
- vitare, nel caso di allegazioni di violenza, ogni attività di mediazione o conciliazione tra le parti (art. 48 Convenzione di Istanbul ed art. 473 bis.43 c.p.c.);
- dare conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle conclusioni assunte da esso C.T.U.; in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico;
- rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis.25 c.p.c.



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI*

Art. 10

Attuazione e aggiornamento delle presenti Linee guida.

1. Si procederà periodicamente alla verifica dell'attuazione delle presenti Linee guida, comunque dopo un anno dalla loro entrata in vigore, anche al fine di aggiornarle tempestivamente sulla base dell'esperienza maturata.

Art. 11

Entrata in vigore.

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 28 febbraio 2023, vigendo per il passato le previgenti Linee guida.

Art. 12

Comunicazioni.

1. Le presenti linee guida sono trasmesse:
 - alle colleghe e colleghi;
 - ai responsabili delle segreterie dei magistrati;
 - ai responsabili dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni Centralizzate;
 - alla Direttrice dell'Ufficio Gestione Risorse.
2. Le presenti linee guida sono, altresì, comunicate:
 - al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, anche per i riflessi organizzativi per la Procura della Repubblica;
 - Al Ministero della Giustizia, Ufficio del Capo di Gabinetto, in considerazione della fase di verifica dell'attuazione della riforma civile;
 - al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza;
 - al sig. Presidente del Tribunale, per opportuna conoscenza e in vista della sottoscrizione del protocollo;
 - al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, per opportuna conoscenza e per la valutazione sulla trasmissione al Presidente della Camera civile.

Si pubblichino sul sito web della Procura.

Tivoli, 28 febbraio 2023.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto